

Luberti c. Italia

Salvo situazioni d'emergenza, dovrà essere considerata illegittima la misura restrittiva della libertà disposta a causa di un'infermità psichica, quando la malattia mentale del destinatario della misura non sia stata diagnosticata in maniera appropriata. Il disturbo diagnosticato dovrà essere di natura o di gravità tale da richiedere misure restrittive della libertà. La legittimità del perdurare di tali misure sarà condizionata dalla permanenza del disturbo diagnosticato.

In materia di limitazioni della libertà motivate da malattia mentale, le autorità nazionali hanno l'onere di procedere, ad intervalli di tempo ragionevoli, alla revisione delle misure restrittive comminate, riconsiderando periodicamente le condizioni effettive di chi a tali misure è sottoposto e ponendo fine alle restrizioni che non hanno più ragion d'essere. In mancanza di ciò, vi sarà violazione dell'art. 5 par. 4 della Convenzione.

Alle autorità degli Stati membri delegate a tale compito, tuttavia, va riconosciuto un certo margine di apprezzamento. Nel disporre la fine di un internamento, infatti, viene in rilievo sì il diritto del singolo alla libertà, ma anche quello della comunità che accoglierà la persona dimessa alla sicurezza. Tale operazione richiede dunque il giusto tempo, per adottare decisioni caute e ponderate.

Fatto:

Il sig. Luciano Luberti (il ricorrente), cittadino italiano nato nel 1924, il 20 gennaio del 1970 uccise la propria amante sparandole diversi colpi di pistola e abbandonandone il corpo. Il cadavere fu ritrovato solo il successivo 25 marzo dalla polizia, allertata da una lettera del ricorrente stesso, il quale confessava il proprio gesto. Secondo il rapporto delle forze dell'ordine dopo un primo esame della situazione, le modalità del delitto suggerivano che il colpevole avesse agito non nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali.

Contro il sig. Luberti fu avviato un procedimento penale per omicidio; Luberti, tuttavia, fu arrestato solo il 10 luglio 1972, al termine delle indagini preliminari. Il procedimento di primo grado terminò con la condanna del ricorrente a 21 anni di carcere. Luberti propose appello contro la condanna sostenendo, per la prima volta, la propria incapacità di intendere e di volere al momento della commissione del reato. La Corte d'Appello di Roma dispose una perizia psichiatrica indipendente: i medici che effettuarono la perizia arrivarono alla conclusione che, al tempo della commissione del reato, Luberti soffriva di disturbi di tipo psicotico, che lo privavano della capacità di intendere e volere e che, al momento dell'esame psichiatrico, egli fosse da considerare, in termini psichiatrici, "persona pericolosa" (le espressioni "*in psychiatric terms*" e "*dangerous person*" sono testualmente presenti nella sentenza in commento. A tal proposito, vale la

pena ricordare che, attualmente, la stragrande maggioranza dei medici psichiatri è dell'avviso che quello di "pericolosità" non sia un concetto medico, bensì, tutt'al più, giuridico (cfr. art. 203 c.p.) e che non si possa affatto parlare di pericolosità in "termini psichiatrici"). La Corte d'Appello, di conseguenza, il 16 novembre 1979 prosciolsse l'imputato per vizio totale di mente (cfr. art. 88 c.p.), disponendone, sulla base dell'art. 222 c.p. allora vigente, l'internamento in ospedale psichiatrico giudiziario per una durata minima di due anni. La decisione fu dichiarata immediatamente esecutiva sulla base dell'art. 206 c.p.

In conformità con quanto disposto dal giudice di secondo grado, il sig. Luberti, in carcere dal 10 luglio 1972, fu internato nell'Opg di Aversa il 21 novembre 1979.

Dopo il giudizio d'appello, il sig. Luberti presentò diversi ricorsi innanzi ad autorità giurisdizionali al fine di ottenere il proprio rilascio. In particolare, il ricorrente adì tre differenti autorità per ottenere le proprie dimissioni anticipate sulla base dell'asserito venir meno della patologia psichiatrica sofferta, circostanza tale da privare di giustificazione il proprio confinamento: il 19 novembre 1979 investì della questione il Tribunale di sorveglianza di Roma; il 16 agosto 1980 adì la Corte d'Assise d'Appello di Roma e, nello stesso giorno e sempre per lo stesso motivo, si rivolse al tribunale di sorveglianza di Napoli, avendo l'omologa Corte di Roma negato la propria competenza.

Il 4 giugno 1981 il tribunale di sorveglianza di Napoli accolse l'istanza del sig. Luberti. Nuove perizie attestavano che il ricorrente non fosse più affetto da disturbi mentali e che non fosse più da considerarsi persona pericolosa. Il successivo 15 giugno Luberti fu dimesso dall'ospedale psichiatrico.

Diritto:

Con ricorso n. 9019/80 del 19 maggio 1980, il ricorrente si rivolge alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo lamentando di non essere stato dimesso dall'ospedale psichiatrico nonostante la cessazione della propria malattia mentale, in violazione dell'art. 5 par.1 della Convenzione. Le doglianze del sig. Luberti si rivolgono, inoltre, contro l'eccessiva lentezza delle Corti italiane nel decidere circa i ricorsi presentati al fine di ottenere la revoca della misura di sicurezza, in violazione degli art. 5 par. 1 e 5 par. 4 della Convenzione.

Sulla violazione dell'art. 5 par. 1 della Convenzione

Nella ricostruzione degli eventi fatta dal ricorrente, quando la Corte d'Assise d'Appello confermò la misura di sicurezza, il 16 novembre 1979, egli non era più affetto da disturbi mentali. Ciò, sostiene Luberti, avvenne in contrasto con l'art. 5 par. 1 della Convenzione, che impone di tener conto dell'effettiva condizione del soggetto destinatario del trattamento psichiatrico coattivo al momento della comminazione o della prosecuzione di detta misura.

Il governo convenuto contesta questa ricostruzione, affermando che i giudici avessero esaminato le effettive condizioni del ricorrente, riscontrandone la perdurante pericolosità sociale, sia con riferimento al momento della commissione del reato che al tempo del giudizio.

La Corte ricorda che l'art. 5 par. 1 della Convenzione regola gli internamenti psichiatrici secondo i seguenti tre principi fondamentali: la misura deve essere comminata seguendo le procedure prefissate dalla legge; la sua applicazione deve essere legittima, il trattamento psichiatrico coattivo non può essere disposto che in presenza di persone effettivamente malate di mente. I giudici di Strasburgo sottolineano come, delle tre regole, solo l'ultima sia rilevante nel caso di specie. Al riguardo, la Corte ricorda che alle autorità nazionali deve essere riconosciuto un certo margine d'apprezzamento nello stabilire, caso per caso, se una persona debba essere sottoposta a misure restrittive della libertà in quanto "malata di mente"; ciò non toglie, tuttavia, che debbano essere soddisfatte alcune condizioni minime: l'infermità mentale dovrà essere adeguatamente provata; il disturbo diagnosticato dovrà essere di natura o di gravità tale da richiedere misure restrittive della libertà; la legittimità del perdurare della detenzione sarà condizionata dalla permanenza del disturbo diagnosticato (cfr. *ex multis Winterwerp c. Paesi Bassi*, ric. n. 6301/73). Affermando che, al momento del giudizio della Corte d'Appello con cui si comminò la misura di sicurezza, egli non fosse affetto da patologie di tipo psichiatrico, il ricorrente lamenta l'avvenuta infrazione delle prime due delle tre condizioni minime enumerate. Sul punto i giudici di

Strasburgo sono di contrario avviso, condividendo l'opinione del governo convenuto, per il quale la malattia del sig. Luberti fu adeguatamente accertata prima della disposizione dell'internamento.

Rimane da esaminare, dunque, se la detenzione sofferta del ricorrente conforme all'articolo 5 par. 1 della Convenzione al momento della sua disposizione, sia stata protratta illegittimamente oltre il necessario, anche dopo l'avvenuta guarigione dello stesso.

Nell'affrontare tale questione la Corte fa presente che il reinserimento in società di un individuo che un tribunale nazionale ha precedentemente dichiarato pericoloso e affetto da disturbi psichiatrici è faccenda che riguarda non solo l'interesse dell'individuo alla libertà personale, ma anche quello della comunità che accoglierà la persona dimessa alla sicurezza. Nel caso presente, la misura di sicurezza fu disposta a seguito di un reato grave come l'omicidio. Da tale circostanza discende, per le autorità, la maggiore esigenza di cautela e ponderatezza nell'esaminare la questione. Tenuto conto di ciò, il tempo impiegato dal Tribunale di sorveglianza di Napoli per riesaminare le condizioni di salute mentale del ricorrente e, conseguentemente, disporre la sua liberazione non appare irragionevole ed eccessivo. La Corte, pertanto, considerando che determinati accertamenti richiedono un tempo adeguato, non ritiene possa sostenersi che la detenzione del sig. Luberti si sia protratta tanto da potersi ritenere non giustificata dalla malattia mentale di quest'ultimo. Non vi è stata, dunque, ad avviso dei giudici di Strasburgo, violazione dell'art. 5 par. 1 della Convenzione.

Sulla violazione dell'art. 5 par.4 della Convenzione

Secondo il ricorrente le corti italiane vennero meno al proprio obbligo di decidere "rapidamente" circa la cessazione dell'internamento.

La Corte rimarca che, in materia di limitazioni della libertà motivate da malattia mentale, le autorità nazionali hanno l'onere di procedere, ad intervalli di tempo ragionevoli, alla revisione delle misure restrittive comminate, riconsiderando periodicamente le condizioni effettive di chi a tali misure è sottoposto e ponendo fine alle restrizioni che non hanno più ragion d'essere (cfr. *X c. Regno Unito*, ric. N. 7215/75). Assodato che la detenzione del sig. Luberti si basava su un giudizio reso in data 16 novembre 1979, ciò che è da accertare è se gli fu garantito, dopo un ragionevole intervallo di tempo, di accedere ad un procedimento giurisdizionale che verificasse la legittimità della detenzione sofferta "in tempi rapidi".

Il ricorrente ha presentato tre ricorsi volti all'ottenimento delle proprie dimissioni (il 19 novembre 1979 presso il Tribunale di sorveglianza di Roma, il 16 agosto 1980 presso la Corte d'Appello d'Assise di Roma e ancora il 16 agosto 1980 presso il Tribunale di sorveglianza di Napoli). Anche se solo il giudizio innanzi ai giudici partenopei fu determinante per le sorti del ricorrente, determinandone la scarcerazione, ciò non vuol dire, ad avviso della Corte, che non vada esaminata l'effettività e la ragionevole durata degli altri due giudizi: ciò che conta è infatti stabilire se le corti italiane abbiano rispettato il diritto del ricorrente ad ottenere una decisione in tempi rapidi, in conformità con l'impegno preso dallo Stato italiano aderendo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Ogni distinto procedimento giurisdizionale, dunque, va considerato separatamente. In particolare, il procedimento innanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma è terminato solo dopo un anno e mezzo e solo con una dichiarazione di incompetenza territoriale, senza giudizio nel merito. Per una simile deliberazione tale durata appare eccessiva ed irragionevole. Tale circostanza porta la Corte a dichiarare l'avvenuta violazione dell'art. 5 par. 4 della Convenzione.

Equa soddisfazione:

La Corte non accorda al ricorrente alcuna cifra a titolo di equa soddisfazione per il danno non patrimoniale sofferto, stimando la dichiarazione di avvenuta violazione un sufficiente risarcimento morale.

Informazioni aggiuntive

- **Tipo di decisione:** Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)
- **Emessa da:** Camera

- **Stato convenuto:**Italia
 - **Numero ricorso:**9019/80
 - **Data:**23.02.1984
 - **Articoli:**5.1, 5.4
 - **Op. separate:**No
-